



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 177 del 25/11/2010

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Verifica assoggettabilità a V.I.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

“..... omissis .....”

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, la modifica alla gestione di impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nel territorio amministrativo di Lecce, località Materdomini (in N.C.T. al Foglio 224, particelle 35-66) e Barba (Foglio 208, particelle 7-59; Foglio 192, particella 206), di titolarità FICES S.p.A., escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la stessa non comporta effetti negativi apprezzabili sull'ambiente;

- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che il proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili e le operazioni di recupero, in conformità con quanto indicato nell'atto di iscrizione al Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5.02.1998:
- la massima capacità annua di recupero dell'impianto non eccederà la quantità di 44.100 tonnellate; la massima capacità totale di stoccaggio, come da Relazione tecnica illustrativa recante data del 30.09.2010, risulterà pari a 15.330 tonnellate, ripartite tra sito di località "Materdomini" (6.000 t) e sito di località "Barba" (9.330 t);
- lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero/riciclaggio [R5] dovranno essere realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscono la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. La ditta dovrà provvedere ad una periodica manutenzione dei basamenti al fine di impedire l'eventuale infiltrazione delle acque dilavanti e garantire l'isolamento idraulico del sottosuolo;
- relativamente alla messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell'art. 6 del D.M. 5.02.1998 e successive modificazioni;
- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
- nelle fasi di movimentazione delle ceneri (che saranno depositate all'interno di silos nel rispetto di quanto previsto per i depositi fuori terra previsti dall'allegato 5 al D.M. 5.02.1998) dovranno essere messe in atto tutte le precauzioni per limitare eventuali dispersioni accidentali nell'ambiente circostante;

- il richiedente dovrà provvedere, entro il termine di 90 giorni dalla data del presente provvedimento, ad adeguare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con l'integrazione delle emissioni determinate dalle operazioni di frantumazione degli inerti da demolizione. Ai fini del contenimento delle polveri aerodisperse si prescrive la realizzazione di barriera frangivento anche al perimetro dell'area di messa in riserva rifiuti sita in località Barba;
  - il richiedente dovrà provvedere ad eseguire annualmente i monitoraggi ambientali relativamente alle emissioni di polveri e di rumore;
  - i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere stabilmente protetti con appositi sistemi di copertura mobile;
  - i dispositivi di nebulizzazione d'acqua previsti per il contenimento e l'abbattimento delle polveri dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza. Per l'alimentazione idrica, anche parziale, dei suddetti sistemi è auspicabile un riutilizzo delle acque meteoriche;
  - dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto, adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;
  - nel caso di modifiche dell'impianto e dell'attività di recupero effettuata, si dovrà provvedere ad adeguare le autorizzazioni ambientali in essere;
  - alla dismissione degli impianti i siti saranno oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
- di fare salve, per le attività di stoccaggio a cumulo nell'ambito delle fasce di rispetto stradali, le eventuali autorizzazioni o concessioni, ai sensi dell'art.21, c.1, del D.Lgs. n.285/1992 ("Nuovo codice della strada"), da parte degli enti proprietari delle strade stesse;
- di fissare, ai sensi dell'art. 16, c.7, L.R. n.11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale;
- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce la struttura competente al controllo dell'adeguamento del progetto alle prescrizioni date;
- di comunicare il presente provvedimento alla diretta interessata FICES S.p.A., corrente in Lecce - S.P. per Novoli km 4;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:
- Comune di Lecce;
  - Provincia di Lecce - Settore territorio e Ambiente - Polizia provinciale;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul B.U.R.P..

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul B.U.R.P. è a titolo gratuito.

Il Dirigente del Servizio Ambiente  
e Polizia Provinciale  
Ing. Dario Corsini

---